

## RAPPRESENTANZA E AMBASceria

Il rappresentante agisce per procura del rappresentato; conclude contratti i cui effetti si producono non nei propri confronti, ma nei confronti del rappresentato.

Ciò spiega perché la **capacità legale di agire** richiesta per la conclusione del contratto debba essere presente nel rappresentato.

Se la procura è stata conferita da persona legalmente incapace di agire, il contratto sarà **annullabile**.

Non è invece necessaria la capacità di agire del rappresentante: questi non dispone dei propri diritti, ma dei diritti altrui; e il contratto è valido anche se il rappresentante è un minorenni, privo della capacità legale di agire.

Il rappresentante è investito dal rappresentato del potere di determinare, trattando con l'altro contraente, il contenuto del contratto da concludere. Se la procura non pone limiti, questo potere comprende ogni elemento del contratto.

Il rappresentante dichiara, a nome altrui, la propria volontà; e ciò produce una conseguenza: i **vizi del consenso** renderanno annullabile il contratto solo se sono vizi della volontà del rappresentante.

Uguualmente, gli **stati soggettivi**, come lo stato di buona o di malafede, debbono essere considerati con riguardo alla persona del rappresentante.

Può accadere che alcuni degli elementi del contratto siano **predeterminati** nella procura. In questo caso a determinare il contenuto del contratto concorrono la volontà del rappresentato e la volontà del rappresentante.

Il rappresentante, perciò, dichiara una volontà **solo in parte sua**; e da ciò deriva un'importante conseguenza:

I **vizi del consenso**, che riguardino elementi del contratto predeterminati dal rappresentato renderanno annullabile il contratto solo se risulta viziata la volontà del rappresentato. Stessa cosa vale per gli **stati soggettivi**.

Può, infine, accadere che tutti gli elementi del contratto da concludere siano stati predeterminati dal rappresentato, e che il rappresentante si limiti a dichiarare una volontà in tutto e per tutto altrui.

In questi casi si parla di **ambasceria**.

Chi agisce in nome altrui è qui semplice portavoce della volontà di un altro soggetto e viene incaricato soltanto di dichiarare la volontà altrui.

In questo caso i vizi della volontà e gli stati soggettivi che vengono in considerazione sono sempre soltanto quelli del rappresentato.

È però rilevante **l'errore ostativo** del portavoce, in quanto errore nella dichiarazione:

se questi sbaglia nel dichiarare la volontà del rappresentato, il contratto è annullabile, sempre che l'errore, sia riconoscibile dall'altro contraente.